



COMUNE DI SASSETTA  
Provincia di Livorno

57020 SASSETTA (LI) Via Roma 15 Tel. 0565/794223 Fax 794203  
Cod.Istat 049019 Cod.Fiscale 80015700497 Part.IVA 00683460497

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 20 Maggio 2014

Oggetto: **I.U.C. - Imposta Municipale Propria (IMU) - Aliquote 2014.**

L'anno duemilaquattordici addì venti del mese di maggio alle ore 18:00 nella sede comunale, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

COGNOME e NOME	CARICA	Presente	Assente
<i>Cencioni Luciano</i>	<i>Sindaco</i>	X	
<i>Pallini Ciro</i>	<i>Consigliere maggioranza</i>	X	
<i>Lorenzelli Paolo</i>	<i>Consigliere maggioranza</i>	X	
<i>Venanti Diego</i>	<i>Consigliere maggioranza</i>	X	
<i>Lorenzelli Eleonora</i>	<i>Consigliere maggioranza</i>	X	
<i>Serni Agnese</i>	<i>Consigliere minoranza</i>	X	
<i>Gatteschi Francesco</i>	<i>Consigliere minoranza</i>		X
	RIEPILOGO	6	1

Consiglieri assegnati n. 7 Consiglieri in carica n. 7

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale *Dott. Lucio D'Agostino* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. *Cencioni Luciano* nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO che il Consiglio Comunale di Sassetta con atto n. 7 del 21.03.2012 ha deliberato le aliquote e detrazioni riferite all'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2012;

CHE successivamente le aliquote suddette sono state modificate con deliberazione n. 23 del 28.09.2012;

DATO ATTO che per il 2013 le aliquote e detrazioni dell'IMU sono state confermate in sede di approvazione del bilancio di previsione;

Il Decreto Min. Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU,;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, modificare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

### **Aliquota 10,6 per mille**

☑ fabbricati gruppo A (compresi A10) non abitazione principale e relative pertinenze;

**Aliquota 3,5 per mille UNITA' IMMOBILIARI**, di seguito indicate, CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 - C6 - C7 assume l'aliquota dell'abitazione cui si riferisce, anche se

iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) applicando la detrazione di euro 200,00:

☑ abitazione principale (*unica* dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo e del suo nucleo familiare;

☑ abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata;

**Aliquota 4,6 per mille** per i fabbricati di tipo abitativo concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e affini in linea retta fino al primo grado (OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE – esclusivamente per il primo anno se non intervengono variazioni);

### **Aliquota 8,6 per mille**

☑ aree fabbricabili;

### **Aliquota 7,6 per mille**

☑ fabbricati in genere gruppo B, C, D (eccetto fabbricati rurali ad uso strumentale) e altri immobili non ricompresi nelle precedenti tipologie;

### **ESENTI**

- unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E;
- abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi sociali regolarmente assegnati dall'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica;
- abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio;
- abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia;
- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente e *certificata*, purché non locata;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera h del D.Lgs. 504/92
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto –legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Id.l. n. 66/2014 potrà variare o meno l'esenzione per i terreni agricoli ,

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'allegato parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49/1° comma e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione in forma palese ed accertato il seguente risultato:

Consiglieri comunali presenti n. 6 Consiglieri comunali votanti n. 6 Voti favorevoli n. 6 Voti contrari n. 0

## DELIBERA

1. di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione a valere per l'anno 2014:

### **Aliquota 10,6 per mille**

☑ fabbricati gruppo A (compresi A10) non abitazione principale e relative pertinenze;

**Aliquota 3,5 per mille** UNITA' IMMOBILIARI, di seguito indicate, CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 - C6 - C7 assume l'aliquota dell'abitazione cui si riferisce, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) applicando la detrazione di euro **200,00**:

☑ abitazione principale (*unica* dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo e del suo nucleo familiare;

☑ abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata;

**Aliquota 4,6 per mille** per i fabbricati di tipo abitativo concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e affini in linea retta fino al primo grado (OBBLIGO AUTOCERTIFICAZIONE - esclusivamente per il primo anno se non intervengono variazioni);

### **Aliquota 8,6 per mille**

☑ aree fabbricabili;

### **Aliquota 7,6 per mille**

☑ fabbricati in genere gruppo B, C, D (eccetto fabbricati rurali ad uso strumentale) e altri immobili non ricompresi nelle precedenti tipologie;

## **ESENTI**

- unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E;

- abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi sociali regolarmente assegnati dall'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica;
- abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio;
- abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia;
- abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente e *certificata*, purché non locata;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera h del D.Lgs. 504/92
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto -legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 22 comma 2 del l.d.l. n. 66/2014 potrà variare o meno l'esenzione per i terreni agricoli.
3. di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Inoltre rilevata l'urgenza di provvedere onde consentire la pubblicazione delle aliquote sul relativo sistema informatico entro il 23 maggio c.n.

Con voti favorevoli n. 6 su n. 6 consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Area 2 “Contabile e demografica”

Oggetto: **I.U.C. - Imposta Municipale Propria (IMU) - Aliquote 2014.**

Ai sensi dell'art.49, comma primo del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime i pareri seguenti:

#### PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

### **FAVOREVOLE**

Si attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 20/05/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
*Dott.ssa Cristina Bandini*

#### PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

### **FAVOREVOLE**

Si attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 20/05/2014

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
*Dott.ssa Cristina Bandini*

**DELIBERA CC N. 10 DEL 20.05.2014**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
*Luciano Cencioni*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. D'Agostino Lucio*

Copia della presente deliberazione, completa degli eventuali allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma primo, del T.U. D.Lgs n.267/2000, è affissa dalla data odierna all'Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Sassetta, 21/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. D'Agostino Lucio*

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Per decorrenza del termine ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000, a seguito di regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on line dalla data di cui sopra per 10 giorni naturali consecutivi.

Sassetta, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DELIBERA CC N. 10 DEL 20.05.2014**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

*f.to Luciano Cencioni*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*f.to Dott. D'Agostino Lucio*

Copia della presente deliberazione, completa degli eventuali allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma primo, del T.U. D.Lgs n.267/2000, è affissa dalla data odierna all'Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Sassetta, \*\*\*\*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*f.to Dott. D'Agostino Lucio*

---

**per copia conforme all'originale**

**Sassetta, 21/05/2014**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

***Dott. D'Agostino Lucio***

---

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Per decorrenza del termine ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000, a seguito di regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on line dalla data di cui sopra per 10 giorni naturali consecutivi.

Sassetta, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE